

SCHENKER ITALIANA S.P.A.

Condizioni Generali di Acquisto di beni e servizi indiretti

– ultimo aggiornamento: 15 marzo 2023 –

1. Disposizioni generali ed ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (di seguito le "Condizioni Generali") regolano i rapporti tra il Fornitore, come individuato nell'ordine di acquisto (di seguito "Ordine"), e la società cliente Schenker Italiana S.p.A. (di seguito "Schenker Italiana") in relazione alla fornitura di beni e alla prestazione di servizi indiretti (di seguito "Fornitura") da parte del Fornitore in favore di Schenker Italiana (Schenker Italiana e il Fornitore, di seguito, congiuntamente, le "Parti").

Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine, ai suoi allegati ed alla eventuale documentazione contenente ulteriori specifiche disposizioni relative alla Fornitura, sono parte integrante e sostanziale dell'Ordine stesso e con esso costituiscono il contratto atto a regolamentare i rapporti tra le Parti (di seguito il "Contratto").

Le Condizioni Generali potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni contenute nell'Ordine e/o nel Contratto restando inteso che, sebbene queste ultime prevalgano sul contenuto delle Condizioni Generali, l'efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata a tale specifico Ordine e/o Contratto. Qualsiasi modifica del Contratto dovrà constare da atto sottoscritto da entrambe le Parti.

Il Fornitore rinuncia all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali e particolari di vendita o fornitura che dovessero pertanto ritenersi prive di ogni efficacia tra le Parti.

2. Esecuzione della Fornitura

Il Fornitore è tenuto ad eseguire la Fornitura a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti, in piena autonomia, con organizzazione dei mezzi necessari, gestione del rischio a proprio carico e con la diligenza richiesta dalla natura della prestazione prevista.

Il Fornitore prende atto che il Contratto potrà prevedere delle penali in caso di ritardata consegna, vizi e/o non conformità della Fornitura, ecc. fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente documentati. In ogni caso, il Fornitore sarà ritenuto responsabile per tutte le conseguenze dipendenti da inadempimento, parziale o totale, di una qualsiasi delle obbligazioni derivanti dal Contratto o dalle presenti Condizioni Generali.

3. Garanzia del Fornitore

Il Fornitore si obbliga a fornire a Schenker Italiana garanzia per le difformità ed i vizi relativi alla Fornitura (inclusiva se presente dell'installazione) per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di consegna della stessa assicurando che quest'ultima sia conforme alle richieste ed esente da vizi o difetti. Durante il periodo di garanzia il Fornitore si obbliga a propria cura e spese ad eseguire tutti gli interventi necessari per eliminare le difformità ed i vizi e ripristinare la corretta funzionalità della Fornitura entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di segnalazione del vizio. In alternativa Schenker Italiana avrà facoltà di chiedere che il Corrispettivo sia proporzionalmente diminuito, salvo il risarcimento del danno. Resta comunque inteso che qualora le difformità o i vizi dei beni oggetto di Fornitura siano tali da renderli del tutto inadatti alla loro destinazione, Schenker Italiana potrà chiedere la risoluzione del Contratto.

4. Assicurazione

Il Fornitore dovrà stipulare e mantenere a proprie spese una valida polizza assicurativa con primaria compagnia assicuratrice a copertura delle proprie obbligazioni e responsabilità derivanti dall'Ordine e/o dal Contratto.

5. Corrispettivo

Il corrispettivo per la Fornitura oggetto del Contratto è l'importo totale indicato nell'Ordine (di seguito il "Corrispettivo") e si intende fisso e non soggetto ad alcuna variazione. Il Corrispettivo è determinato dal Fornitore a proprio rischio, indipendentemente da qualsiasi impreveduto, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e stime. Questo è onnicomprensivo ed invariabile ed include ogni elemento, spesa e/o onere necessario per l'esatta esecuzione del Contratto da parte del Fornitore, ivi compresi - tra gli altri ed ove previsti - gli oneri per l'adempimento delle prescrizioni di legge in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

6. Fatturazione elettronica e Termini di Pagamento

Schenker Italiana utilizza diversi Codici Destinataria nell'ambito della propria gestione delle fatture elettroniche ricevute tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Salvo eventuali diverse indicazioni specifiche, il Codice Destinataria da utilizzare per l'emissione delle fatture elettroniche relative all'acquisto di beni e servizi indiretti è: 2Z3H24.

Nella fattura elettronica inviata tramite SDI, il Fornitore dovrà obbligatoriamente indicare il numero di ordine di acquisto emesso da Schenker Italiana (ad es. PO12345), riportandolo nell'ID/TAG XML 2.1.1.2.2 <IdDocumento>.

In caso di fatturazione non effettuata tramite SDI, il Fornitore dovrà inviare la propria fattura esclusivamente in formato .pdf all'indirizzo email di volta in volta indicato da Schenker Italiana.

Schenker Italiana è autorizzata a rifiutare le fatture che non riportino in alcun modo il numero di ordine di acquisto o che siano state emesse con data precedente a quella dell'Ordine stesso. In questi casi, tali fatture non potranno essere processate e dovranno pertanto essere prontamente annullate dal Fornitore (mediante l'emissione di nota di credito) e sostituite con le fatture corrette.

Salvo quanto previsto dalle normative vigenti o quanto diversamente concordato tra le Parti, Schenker Italiana effettua i pagamenti delle fatture ricevute ed accettate a 60 giorni DFFM +10. Il pagamento delle fatture sarà effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario sul conto corrente del Fornitore nei termini di pagamento indicati nell'Ordine. Il Fornitore si impegna a riportare il proprio codice IBAN su ogni fattura emessa verso Schenker Italiana e, qualora intervenissero, a comunicarne tempestivamente possibili modifiche.

7. Luogo, termini e modalità di consegna della Fornitura

La Fornitura oggetto del Contratto dovrà essere consegnata e, se prevista, l'installazione dovrà essere eseguita, a cura e a spese del Fornitore, presso l'indirizzo indicato da Schenker Italiana nel Contratto. Il Fornitore sosterrà i rischi di possibili danni o perdita della Fornitura durante il trasporto fino alla consegna. I termini di consegna e di installazione, qualora presenti nel Contratto, sono da considerarsi essenziali, ai sensi dell'articolo 1457 c.c.

Eventuali ritardi nella consegna e/o nell'installazione totale o parziale della Fornitura che siano prevedibili da parte del Fornitore, dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto tramite PEC a Schenker Italiana all'indirizzo procurement.dbschenker@legalmail.it. Il Fornitore sarà tenuto ad indicare i nuovi termini di consegna e/o installazione previsti. In tal caso, Schenker Italiana avrà facoltà di accettare (in forma scritta) la modifica del termine di consegna e/o di installazione della Fornitura oppure - qualora il ritardo sia superiore a 15 (quindici) giorni - di avvalersi della risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento del Fornitore, con riserva di agire per il risarcimento del danno.

8. Verifica e Controllo della Fornitura

In caso di esito negativo dei controlli e delle verifiche di accettazione (vizi e/o non conformità), Schenker Italiana si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione o la riparazione della Fornitura viziata/non conforme ovvero l'esecuzione di una nuova Fornitura. Schenker Italiana potrà pertanto rifiutare o restituire - anche solo parzialmente - la Fornitura con eventuali costi a carico del Fornitore medesimo, senza che questi abbia diritto alla corresponsione del Corrispettivo, né di qualunque importo a qualunque titolo, neppure di indennizzo, fatta salva la facoltà di Schenker Italiana di risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. ed il diritto al risarcimento del danno.

9. Risoluzione e Recesso

Oltre che nei casi già previsti nelle presenti Condizioni Generali, il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 c.c., anche in caso di:

- abbandono, interruzione, sospensione ingiustificata o incapacità da parte del Fornitore di dare esecuzione alla Fornitura oggetto del Contratto;
 - fallimento, diminuzione della capacità finanziaria o della solvibilità economica o eventuali difficoltà giuridiche, economico/finanziarie o di qualunque altro genere che possano influire sul regolare adempimento degli obblighi del Fornitore;
 - compimento da parte del Fornitore di atti lesivi dell'immagine di Schenker Italiana;
 - associazione o sottoposizione del Fornitore a qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, di un concorrente di Schenker Italiana;
 - perdita da parte del Fornitore dei requisiti necessari per la stipula e l'esecuzione del Contratto.
- Nei casi che precedono, il Contratto si intenderà risolto dalla data della comunicazione scritta inviata al Fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno in favore di Schenker Italiana.

In caso di prestazioni continuative, Schenker Italiana ha inoltre la facoltà di recedere da ciascun Ordine e/o Contratto mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC con 60 (sessanta) giorni di preavviso al Fornitore. Nulla sarà dovuto da Schenker Italiana al Fornitore in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso, salvo il diritto del Fornitore al compenso per le prestazioni effettuate sino a tale data.

10. Forza Maggiore

Le Parti non saranno ritenute responsabili per il mancato adempimento delle loro obbligazioni derivanti dagli Ordini e/o dai Contratti nel caso in cui tale inadempimento dipenda da cause di forza maggiore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: terremoti, incendi, epidemie, alluvioni, guerre, calamità, scioperi generali, ecc.) tali da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Qualora il Fornitore non sia in grado di dare esecuzione al Contratto, in tutto o in parte, per l'esistenza di cause di forza maggiore, è tenuto a comunicare per iscritto a Schenker Italiana l'esistenza della causa di forza maggiore con la massima tempestività, comunque non più tardi di 48 (quarantotto) ore; in tal caso Schenker Italiana potrà risolvere il Contratto nel caso in cui sia venuto meno l'interesse per la Fornitura, ai sensi dell'articolo 1256 c.c. In caso contrario, il Fornitore dovrà dare immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto non appena sia venuta meno la causa di forza maggiore.

11. Divieto di Subappalto e di Cessione del Credito

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, a terzi la Fornitura nonché il singolo Contratto, pena la nullità della cessione stessa, il diritto al risarcimento del danno e la facoltà da parte di Schenker Italiana di dichiarare risolto il Contratto stesso. Unica eccezione a tale impossibilità è il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di Schenker Italiana.

Il Fornitore, qualora abbia richiesto ed ottenuto da Schenker Italiana tale autorizzazione, deve accertarsi che i propri subfornitori soddisfino le condizioni richieste da Schenker Italiana nelle Condizioni Generali, ferma restando la responsabilità diretta e solida del Fornitore con i propri subfornitori nei confronti di Schenker Italiana.

È fatto, altresì, assoluto divieto al Fornitore di cedere il credito derivante dal Contratto, salvo il caso di espresso e preventivo consenso scritto da parte di Schenker Italiana. In caso di inadempimento da parte del Fornitore, Schenker Italiana avrà facoltà di risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

12. Obbligo di Riservatezza

Il Fornitore si impegna, anche per i propri soci e/o dipendenti e/o consulenti e/o collaboratori, a mantenere strettamente riservati e a non rivelare a terze parti, per tutta la durata del Contratto e della Fornitura e per i successivi 10 (dieci) anni, le informazioni relative sia a Schenker Italiana che a terzi, nonché quelle relative al Contratto stesso, di cui sia venuto a conoscenza nell'esecuzione della Fornitura (di seguito le "Informazioni Riservate").

Le Informazioni Riservate verranno utilizzate dal Fornitore nella misura in cui ciò sarà strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto. Il Fornitore non potrà rilasciare, senza il previo consenso scritto di Schenker Italiana, comunicati stampa o dichiarazioni a terzi concernenti l'esistenza, l'oggetto e/o i termini del Contratto.

Tali obblighi non si riferiscono a dati o informazioni che il Fornitore possa dimostrare essere stati o divenuti di dominio pubblico, non in violazione del presente articolo o di ulteriori obblighi di riservatezza nei confronti di terzi.

Senza limitare la responsabilità del Fornitore, Schenker Italiana potrà richiedere - e il Fornitore si obbliga a far sottoscrivere - un impegno di riservatezza da parte di ogni soggetto che svolga le prestazioni oggetto del Contratto.

13. Protezione dei Dati Personali

Per l'instaurazione e l'esecuzione dei rapporti giuridici regolati dal Contratto, le Parti acquisiscono e trattano dati personali afferenti alla controparte conformemente a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (di seguito solo "Regolamento") e dalla normativa nazionale vigente, compresi eventuali provvedimenti emanati dall'Autorità di controllo, ove applicabili. Per il tipo di servizi resi, l'esecuzione del Contratto implica, da parte del Fornitore, il trattamento di dati personali afferenti a persone fisiche i cui dati vengono trattati da Schenker Italiana in qualità di " Titolare del trattamento" nell'ambito della propria attività aziendale: tale trattamento è regolato dall'articolo 28 paragrafo 3 del Regolamento in forza del quale il Fornitore viene designato "Responsabile del trattamento" dei dati personali. Le Parti si danno reciprocamente atto che gli obblighi in materia di trattamento dei dati personali complessivamente assunti sono essenziali e che il loro inadempimento è motivo di risoluzione di diritto del Contratto. Il Fornitore non potrà comunicare i dati personali a terzi, salvo le autorità competenti, né potrà trasmettere dati personali ad eventuali sub-contraenti, salvo che non sia a ciò preventivamente autorizzato da Schenker Italiana per iscritto.

14. Etica di Business

Schenker Italiana ha approvato e formalmente adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed il proprio Codice Etico in cui sono enunciati i principi ai quali si conforma e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti coloro che - a qualsiasi titolo - collaborano con essa nel perseguimento dei suoi obiettivi.

Il Fornitore dichiara di conoscere la normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, di aver preso visione del Codice Etico di Schenker Italiana, pubblicato sul sito internet alla pagina <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/compliance/odice-etico-e-modello>, nonché di accettare integralmente il contenuto del Codice di Condotta per i Partners Commerciali, pubblicato sulla sito internet alla pagina <https://www.dbschenker.com/it-it/chi-siamo/compliance/codice-di-condotta-per-i-business-partner>.

Il Fornitore dichiara e garantisce di adempiere, e fa sì che ogni collaboratore del Fornitore nonché qualsiasi terzo che presti servizio per proprio conto (di seguito denominati "Rappresentanti") adempia ai doveri e agli obblighi derivanti dal presente contratto in conformità con la legge, le norme e i regolamenti vigenti, tra cui la normativa applicabile in materia di anticorruzione e antimafia.

Prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore dovrà consegnare a Schenker Italiana un questionario di autovalutazione debitamente compilato, nonché una autocertificazione relativa ai carichi penali pendenti nonché alle condanne penali definitive a carico del proprio legale rappresentante e dei propri amministratori; le indicazioni contenute in detto questionario dovranno essere puntualmente aggiornate al presentarsi di qualsivoglia variazione, fermo restando, in mancanza, il diritto di Schenker Italiana all'immediata risoluzione contrattuale.

Il Fornitore dichiara (se persona fisica):

- di non essere / di non essere mai stato amministratore delegato, membro del Consiglio di amministrazione o dirigente di vertice di Deutsche Bahn o di alcuna società del Gruppo DB;
- di non essere / di non essere stato negli ultimi 2 anni una persona politicamente esposta (PEP). Si intende, per Persona Politicamente Esposta (PEP), qualsiasi persona che ricopra o abbia ricoperto un'importante carica pubblica di alto rango a livello internazionale, europeo o nazionale. Ciò include, in particolare: a) capi di Stato, capi di governo, ministri, membri della Commissione europea, viceministri e segretari di Stato; b) membri del parlamento e membri di organi legislativi comparabili;
- c) membri degli organi direttivi dei partiti politici;
- d) membri degli organi direttivi delle corti dei conti;
- e) membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo di società statali.

Il Fornitore dichiara (se persona giuridica/società) che nessuno dei soggetti che detengono più del 25% delle azioni di capitale o dei diritti di voto della società, direttamente o indirettamente, rientrano nelle categorie sopra individuate. Nel caso in cui Schenker Italiana sospetti che si sia verificata una violazione sostanziale delle dichiarazioni e delle garanzie prestate, il Fornitore fornirà piena cooperazione e agirà in buona fede con Schenker Italiana, al fine di stabilire se la suddetta violazione si sia o meno verificata.

Il Fornitore inoltre dichiara e garantisce:

- di accettare che le operazioni di esportazione, importazione e rimportazione delle merci e/o la fornitura dei relativi servizi potrebbero essere soggette a restrizioni in base alle norme in materia di controllo del commercio internazionale inclusi (ma non limitati a) i regolamenti dell'Unione Europea o degli U.S.A. in materia di esportazione delle merci (d'ora in avanti "Regolamenti Commerciali").

- che nell'adempimento dei propri obblighi derivanti dal presente Contratto, rispetterà tutti i Regolamenti Commerciali applicabili, potendo i medesimi prevedere, tra l'altro, meccanismi sanzionatori e norme restrittive applicabili a fronte di controlli sulle attività di esportazione, dogana, importazione o interne.

- che né il Fornitore medesimo né società affiliate, azionisti o suoi amministratori sono stati in precedenza, o figurano attualmente tra i soggetti sanzionati o non autorizzati di cui alle c.d. "Denied Lists" o "Restricted Parties Lists", che includono, tra l'altro, le liste dell'Unione Europea e le liste USA. Il Fornitore garantisce e dichiara di non essere attualmente posseduto per il 50% o più, individualmente o complessivamente, da una o più parti inserite nelle suddette liste.

In caso di violazione delle dichiarazioni e delle garanzie prestate, il Fornitore dovrà - nella misura massima consentita dalla legge - indennizzare, difendere e tenere indenne Schenker Italiana ed i suoi affiliati da e contro tutti i danni, le rivendicazioni, i costi, le passività, le spese o altre perdite derivanti da o in relazione a tale violazione. Inoltre, nel caso di omissione e/o violazione delle dichiarazioni e delle garanzie prestate, Schenker Italiana avrà il diritto di risolvere il presente contratto mediante comunicazione scritta ad effetto immediato.

La risoluzione non influenzerà né pregiudicherà il diritto al risarcimento o qualsiasi altro diritto o rimedio previsto dal presente contratto o dalla legge a favore di Schenker Italiana. Schenker Italiana avrà il diritto di trattenere tutti i pagamenti dovuti o in sospeso e potrà compensare le somme dovute con quelle derivanti dai danni, sinistri, costi, passività, spese o altre perdite connesse a tale violazione.

15. Legge Applicabile e Foro Competente

Le presenti Condizioni Generali, nonché i diritti e gli obblighi delle Parti da esse derivanti, sono regolati dalla legge italiana. Il Foro di Milano avrà competenza esclusiva in merito a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti.